

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1949 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 2021

riguardante i principi di stima dei servizi di abitazione ai fini del regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (regolamento RNL) e che abroga la decisione 95/309/CE, Euratom della Commissione e il regolamento (CE) n. 1722/2005 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato e che abroga la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio (regolamento RNL) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) I principi di stima dei servizi di abitazione sono una delle questioni definite nel regolamento delegato (UE) 2020/2147 della Commissione ⁽²⁾ relativo all'elenco di questioni per garantire l'affidabilità, l'eshaustività e la comparabilità dei dati relativi al reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (RNL) da affrontare in ogni ciclo di verifica.
- (2) Affinché i dati sull'RNL siano affidabili, esaustivi e comparabili, occorre chiarire i principi di stima dei servizi di abitazione.
- (3) Gli aggregati RNL e le relative componenti dovrebbero essere comparabili tra i vari Stati membri e rispettare le pertinenti definizioni e le norme contabili del Sistema europeo dei conti 2010 («SEC 2010») ⁽³⁾.
- (4) È pertanto opportuno abrogare la decisione 95/309/CE, Euratom della Commissione ⁽⁴⁾ e il regolamento (CE) n. 1722/2005 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2019/516,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del regolamento (UE) 2019/516 si applicano i principi di stima dei servizi di abitazione stabiliti nel presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 91 del 29.3.2019, pag. 19.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/2147 della Commissione dell'8 ottobre 2020 che integra il regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio, definendo l'elenco di questioni da affrontare in ogni ciclo di verifica (GU L 428 del 18.12.2020, pag. 9).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).

⁽⁴⁾ Decisione 95/309/CE, Euratom della Commissione, del 18 luglio 1995, che definisce i principi di stima dei servizi di abitazione ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 della direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato (GU L 186 del 5.8.1995, pag. 59).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1722/2005 della Commissione, del 20 ottobre 2005, relativo ai principi di stima dei servizi di abitazione ai fini del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio, del 15 luglio 2003, relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (GU L 276 del 21.10.2005, pag. 5).

